

Regolamento del Fondo Nazionale Formazione Professionale Odontotecnica

(Regolamento del fondo per la formazione professionale)

Sezione 1 Introduzione

Art. 1 Fondamenti

- ¹ In qualità di organizzazione del mondo del lavoro, la fondazione per la formazione professionale e la formazione continua professionale nel settore dell'odontotecnica (Fondazione Odontotecnica ALPDS) è responsabile per il mantenimento e lo sviluppo di una proposta di formazione professionale completa, duratura e orientata al futuro nell'ambito dell'odontotecnica in Svizzera.
- ² Sulla base dell'art. 3 dell'atto costitutivo della Fondazione Odontotecnica ALPDS, il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento per un Fondo Nazionale per la Formazione Professionale Odontotecnica.

Art. 2 Denominazione

- ¹ Sotto la denominazione di "Fondo Nazionale Formazione Professionale Odontotecnica" (in seguito denominato Fondo Odontotecnica), si istituisce un fondo per la formazione professionale della Fondazione Odontotecnica ALPDS ai sensi dell'art. 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 (LFPr: RS 412.101) sulla formazione professionale.

Art. 3 Scopo

- ¹ Il Fondo Odontotecnica mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore, così come la formazione professionale continua nel ramo dell'odontotecnica.
- ² Per raggiungere lo scopo del fondo, le aziende legate al Fondo Odontotecnica prestano contributi ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Sezione 2 Campo d'applicazione

Art. 4 Campo d'applicazione territoriale

- ¹ Il Fondo Odontotecnica è valido in tutta la Svizzera.

Art. 5 Campo d'applicazione aziendale

- ¹ Il Fondo Odontotecnica è valido per tutte le aziende odontotecniche.
- ² Per azienda odontotecnica si intende qualsivoglia parte di azienda nella quale si svolgono attività odontotecniche e vengono realizzati, lavorati, fabbricati o riparati prodotti odontecnici.

- ³ Nella qualificazione di un'azienda o parte di un'azienda odontotecnica non giocano alcun ruolo la forma giuridica, la gestione o la ragione sociale. Si tratta in particolar modo di:
- a. laboratori di odontotecnica, laboratori, studi, atelier, officine odontotecniche;
 - b. reparti di odontotecnica all'interno di studi dentistici;
 - c. reparti di odontotecnica presso istituti pubblici di odontoiatria, policlinici, ospedali o università, ecc.;
 - d. uffici e divisioni di assistenza odontotecnica nell'industria dentaria e nel commercio dentario specializzato in Svizzera.

Art. 6 *Campo d'applicazione personale*

- ¹ Il Fondo Odontotecnica è valido per tutte le aziende o parti di aziende che erogano prestazioni ai sensi dell'art. 5 e intrattengono rapporti di lavoro tipici del settore con le seguenti collaboratrici e i seguenti collaboratori:
- a. persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale di base come odontotecnica ovvero odontotecnico
 - b. persone aventi un titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di odontotecnica
 - c. persone senza titolo di cui alle lettere a e/o b e persone con formazione empirica che erogano servizi ai sensi dell'art. 5.
- ² Sono esclusi dal campo d'applicazione personale i soggetti in formazione.

Art. 7 *Validità per la singola azienda o parte di azienda*

- ¹ Il Fondo Odontotecnica è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale, sia personale del Fondo Odontotecnica.

Sezione 3 Prestazioni del Fondo Odontotecnica

Art. 8 *Prestazioni generali a favore della formazione professionale*

- ¹ Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale continua e della formazione professionale superiore, il Fondo Odontotecnica contribuisce in tutto o in parte al finanziamento dei seguenti provvedimenti:
- a. formazione e formazione continua degli insegnanti delle scuole professionali e degli insegnanti specializzati in odontotecnica presso le scuole professionali, così come dei docenti presso la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
 - b. provvedimenti per il reclutamento di docenti adatti all'insegnamento dell'odontotecnica presso le scuole professionali e la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
 - c. copertura dei costi per i corsi interaziendali nei termini in cui non siano a carico degli studenti o delle aziende formatrici ovvero coperti da sussidi e contributi statali;
 - d. copertura dei costi delle infrastrutture per l'azienda della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;
 - e. compensi per la direzione scolastica, i direttori scolastici e il segretariato centrale della Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera;

- f. copertura dei costi dei corsi per i moduli e i percorsi modulari accreditati dal CECOM Dental, nonché dei diplomi modulari e degli esami, nei termini in cui questi vengano organizzati dalla Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera e non risultino coperti dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami ovvero da sovvenzioni statali;
 - g. copertura delle spese per il materiale didattico per i corsi, la documentazione e gli ausili didattici per i moduli accreditati dal CECOM Dental, nella misura in cui questi vengano organizzati dalla Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera e non risultino coperti dalle quote di partecipazione ai corsi o agli esami ovvero da sovvenzioni statali;
 - h. provvedimenti per la garanzia della qualità della formazione professionale superiore, così come della formazione professionale continua e dei relativi progetti di perfezionamento;
- ² Il Consiglio della Fondazione Odontotecnica ALPDS può inoltre stabilire contributi finanziari per tutti gli altri provvedimenti e progetti, nei termini in cui risultino dallo scopo del presente regolamento e sostengano la formazione professionale odontotecnica tramite l'ALPDS o la Scuola Professionale Superiore di Odontotecnica Svizzera.
- ³ Il Fondo Odontotecnica non garantisce a singoli partecipanti all'offerta di formazione e formazione continua alcuna prestazione sotto forma di borse di studio o assunzione dei costi relativamente alle spese per i corsi, i seminari e la formazione.

Sezione 4 Finanziamento

Art. 9 Base

- ¹ La base per il calcolo dei contributi al Fondo Odontotecnica è rappresentata dalla rispettiva azienda di cui all'art. 5 e dal totale dei suoi rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 6.
- ² Per le persone soggette a rapporti di lavoro part-time è necessario versare contributi nei termini in cui rientrano nella regolamentazione prevista dall'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).
- ³ Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione.
- ⁴ Il contributo al Fondo Odontotecnica viene riscosso sulla base dell'elenco aziendale, aggiornato ogni anno, della commissione paritetica professionale del contratto collettivo di lavoro.

Art. 10 Ammontare del contributo

- ¹ Ai sensi dell'art. 5, i contributi per le aziende hanno la seguente composizione:
- | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----|---------|
| a. Categoria A | Aziende senza dipendenti | CHF | 425.- |
| b. Categoria B | Aziende con 1 – 2 dipendenti | CHF | 600.- |
| c. Categoria C | Aziende con 3 – 5 dipendenti | CHF | 825.- |
| d. Categoria D | Aziende con 6 – 19 dipendenti | CHF | 975.- |
| e. Categoria E | Aziende con oltre 20 dipendenti | CHF | 1.200.- |
- ² Il contributo dei soci dell'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzera ALPDS è compreso al 50% nel contributo associativo all'ALPDS stessa. In questo ambito, l'ALPDS e le sue sezioni erogano contributi diretti al Fondo Odontotecnica oppure svolgono prestazioni dirette ai sensi dell'art. 8, che vanno a sgravare i compiti del Fondo Odontotecnica.

- ³ Il contributo dovuto annualmente viene impiegato al massimo per il 20% per la formazione di base, al massimo per il 50% per la formazione professionale continua e al massimo per il 30% per la formazione professionale superiore. I conti relativi ai contributi documentano l'entità dei contributi parziali all'incentivazione della formazione di base, della formazione professionale continua e della formazione professionale superiore.
- ³ Il consuntivo viene redatto su base annua.
- ⁴ L'importo deve essere versato al Fondo Odontotecnica entro 30 giorni. Dopo tale periodo, vengono calcolati interessi di mora pari al 5%.
- ⁵ Le aziende morose sono tenute a sostenere un costo forfettario di CHF 50.- per l'elaborazione di ciascun sollecito.
- ⁶ I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati conformemente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2006. Vengono verificati annualmente ed eventualmente adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo di volta in volta valido.

Art. 11 *Esenzione dall'obbligo di contribuzione*

- ¹ Un'azienda che vuole ottenere una riduzione o l'esenzione dall'obbligo di contribuzione al Fondo Odontotecnica deve inoltrare, entro 20 giorni dalla notifica del consuntivo dei contributi, una richiesta scritta e motivata alla Commissione del Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS. L'istanza di esenzione deve contenere una richiesta, quantificare e motivare la riduzione eventualmente rivendicata dell'obbligo di contribuzione, nonché documentare i contributi versati a sostegno del medesimo scopo.
- ² Una volta trascorsi i 20 giorni, il consuntivo dei contributi viene definitivamente considerato accettato dall'azienda cui è stato sottoposto per l'importo indicato.
- ³ L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'art. 60 cpv. 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'art. 68 cpv. 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101).
- ⁴ I contributi alla commissione paritetica professionale del contratto collettivo di lavoro odontotecnica non comportano una riduzione del contributo al Fondo Odontotecnica di cui nel presente regolamento. Il Fondo Odontotecnica è coordinato in modo tale con il Fondo della commissione paritetica professionale che, ai sensi del presente regolamento, tramite il Fondo Odontotecnica non vengono finanziate prestazioni con lo stesso scopo o altre prestazioni integrative.

Art. 12 *Limitazione delle entrate*

- ¹ Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'art. 8, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5 Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 13 *Organo di vigilanza*

- ¹ Il Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS è l'organo di vigilanza del Fondo Odontotecnica ed è responsabile della sua gestione strategica.
- ² È il responsabile unico del Fondo Odontotecnica e assolve in particolare i seguenti compiti:

- a. decisioni sull'impiego dei mezzi del Fondo Odontotecnica;
- b. ripartizione ai sensi dell'art. 10 cpv.3 dei contributi annualmente dovuti;
- c. formazione delle riserve ed eventuale investimento dei mezzi;
- d. ricorsi contro decisioni della Commissione del Consiglio di fondazione;
- e. controlling sull'impiego dei mezzi di sostegno provenienti dal Fondo Odontotecnica.

Art. 14 *Commissione del fondo*

- ¹ La Commissione del Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS agisce in qualità di Commissione del fondo ed è responsabile della gestione operativa del Fondo Odontotecnica.
- ² In particolar modo delibera in materia di:
 - a. subordinazione di un'azienda al Fondo Odontotecnica;
 - b. ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo;
 - c. ricorsi contro richieste di contributi o richieste di esenzione.
- ² Approva il budget per il Fondo Odontotecnica e sorveglia l'organo amministrativo.

Art. 15 *Organo amministrativo*

- ¹ Le attività di segretariato e amministrazione del Fondo Odontotecnica vengono gestite dall'organo amministrativo della Fondazione Odontotecnica ALPDS.
- ² L'organo amministrativo dà esecuzione al regolamento del fondo per la formazione professionale nell'ambito delle sue competenze.
- ³ In particolar modo, è responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per prestazioni di cui all'articolo 8 in conformità al budget approvato, dell'amministrazione e della contabilità.

Art. 16 *Consuntivo, revisione e contabilità*

- ¹ L'organo amministrativo gestisce il Fondo Odontotecnica quale conto con contabilità autonoma, conto economico, bilancio e con un proprio centro di costi.
- ² Nell'ambito della revisione annuale del consuntivo della Fondazione Odontotecnica ALPDS, il consuntivo del Fondo Odontotecnica viene controllato dal relativo ufficio di revisione.
- ³ Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 17 *Vigilanza*

- ¹ Ai sensi dell'art. 60 cpv 7 LFPr il Fondo Odontotecnica è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).
- ² Il consuntivo del Fondo Odontotecnica e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza all'UFFT.

Sezione 6 Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 18 Approvazione

- ¹ Il presente regolamento per il Fondo Odontotecnica è stato approvato in data 21 maggio 2005 dall'assemblea dei delegati dell'Associazione dei Laboratori di Protesi Dentaria Svizzeri ALPDS.
- ² Il Consiglio di fondazione ha il compito e la competenza di conferire il carattere obbligatorio generale al Fondo Odontotecnica per conto del Consiglio federale in conformità alla LFPr.

Art. 19 Conferimento del carattere obbligatorio generale

- ¹ Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20 Scioglimento

- ¹ Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Consiglio di fondazione della Fondazione Odontotecnica ALPDS scioglie il Fondo Odontotecnica con l'approvazione dell'UFFT.
- ² Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a capitale della Fondazione Odontotecnica ALPDS.

Berna / Lenzburg, 21 maggio 2005

.....
Jean – Pierre Gertsch
Presidente del Consiglio di fondazione
Fondazione Odontotecnica ALPDS

.....
Dr. Christian Ruetz
Segretario del Consiglio di fondazione
Fondazione Odontotecnica ALPDS